

## **Il sottosuolo artificiale: morire di pioggia; non è fatalità.**

**Francesco Lettera**

I- Ormai un normale nubifragio si trasforma in una “*bomba d’acqua*” ed un innocente corso d’acqua è trasformato in “*un torrente assassino*”; dopo 28 anni dalla entrata in vigore della Legge n.183 del 1989 –confluita nel D.Lgs n.152 del 2006- la società italiana rifiuta di affrontare le cause di inondazioni rovinose, morti atroci, crolli di strade, ponti ed edifici.

Il malgoverno dei suoli continua a consolidarsi nella costante pratica di sottrarre gli spazi vitali ai corsi d’acqua, riducendo progressivamente gli alvei di piena, od anche deviandoli o coprendoli.

Altra pratica irragionevole è quella di sottrarre, per favorire turpi scopi edilizi, gli alvei ai laghi e finanche gli arenili e le spiagge al mare.

E’ evidente che non si tratta di sfida alla natura, ma di una mala gestione del territorio che proprio la Legge n.183 del 1989 aveva avuto il merito di contrastare al termine di un iter parlamentare che era iniziato dopo l’alluvione di Firenze del 1966; abbiamo finalmente leggi per la difesa del suolo, ma da oltre mezzo secolo tanti interessi economici tentano di seppellirle.

Basta, in Italia non si può e non si deve morire, o far morire, di pioggia.

Le funzioni di pianificazione, gestione ed amministrazione dei suoli impongono a ciascun Sindaco di garantire ai propri cittadini la sicurezza idraulica delle città, delle borgate fino all’ultima casa sparsa; ogni Sindaco ha l’onore ed il dovere di amministrare, non solo per costruire, ma anche per rimediare ai disastri del passato. Un edificio realizzato nell’alveo di piena o in violazione delle distanze di sicurezza dalle rive deve essere delocalizzato, altrimenti ciascun addetto alla catena di comando e controllo dei suoli si assume la responsabilità per aver omesso i controlli.

Nella mia pratica per tanti decenni a difesa del demanio fluviale, lacuale e marittimo ho dovuto contrastare le più assurde aggressioni alle forme dell’acqua, come la costruzione di strade nell’alveo di piena di un fiume, la lottizzazione in una zona costiera che a causa della subsidenza era finita sotto il livello del mare, l’edificazione di villaggi di seconde case in una laguna prosciugata, l’erezione di ville con belvedere sui lapilli di qualche vulcano dopo aver colmato i valloni che servono per portare a valle le acque del soprastante bacino imbrifero, la costruzione di ogni tipo di opera sui corsi d’acqua coperti e dimenticati. Potrei continuare per centinaia di pagine.

II- Ricordano gli ingegneri idraulici, quelli veri, che l’acqua ha buona memoria degli antichi guasti e quando è necessario si riprende sempre il suo letto; così essa

sconvolge le strozzature degli alvei di piena e le coperture dei corsi d'acqua, inondando e facendo crollare edifici e infrastrutture costruiti senza le normali cautele dell'ingegneria idraulica.

Nelle amministrazioni di Comuni, Province e Regioni gli ingegneri idraulici e gli idrogeologi sono mosche bianche. La verità nascosta resta sempre una verità e come nel più classico dei *gialli* essa viene sempre a galla, spesso drammaticamente.

III- Tra le prassi amministrative più nefaste vanno ricordate le deviazioni e soprattutto le coperture degli alvei; in molte realtà urbane gli alvei di torrenti e fiumi sono considerati come "*parenti poveri*" che devono essere allontanati dalla vista. In tal modo i luoghi edificati devono fare i conti non solo con il sottosuolo naturale ma anche con il sottosuolo artificiale dove sono stati nascosti tanti corsi d'acqua ed il reticolo fognario, ivi comprese le commistioni.

Tra i motivi che hanno indotto le amministrazioni comunali a coprire gli alvei dei corsi d'acqua, c'è anche quello di soffocare le esalazioni di miasmi, causate dalle immissioni in alvei tombati di acque reflue di fognatura, perché tanti alvei (fossi, canali, rogge, torrenti ed anche corsi d'acqua fluviali) sono stati trasformati in canali collettori di fognature per cui si è financo discusso se sia stato "*il fosso a riversarsi nella condotta fognaria comunale, o quest'ultima a riversarsi nel fosso*" (Cass. Civ. Sez.V, Sent.17.2.2010 n.3715).

In applicazione della antica regola del RD n.523 del 1904 sulle opere idrauliche, i Giudici delle acque hanno sempre ritenuto illegittima la copertura – chiamata anche tombatura o tombamento- dell'alveo (vedi, fra le tante, TSAP sentenza 162/2003);

La copertura dei corsi d'acqua è vietata "*salvo che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità*" (art.115, c.1 D.Lgs n.152 del 2006), ed ovviamente nel rispetto delle regole e delle cautele dell'ingegneria idraulica; il Giudice penale è costante nell'affermare che il divieto di copertura "*di qualunque corso d'acqua*" è punito come reato (Cass.pen. Sez.III sent. 27.4.2007 n.24239).

La perdita di memoria storica di tante coperture è fra le principale cause dei cedimenti di strade e di crolli di edifici le cui fondamenta sono erose dal lavoro sotterraneo delle acque alla ricerca della loro antica via.

IV- Ciascuna Regione è competente a dettare le regole per qualsiasi intervento di modifica del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua, oltre che di laghi, stagni e lagune (art.115, c.1 D.Lgs n.152 del 2006).

Le normative regionali sono quasi tutte inadeguate in quanto scindono la "*regola*" dalla attività di manutenzione delle opere idrauliche che dalla legislazione statale vigente è definita come polizia idraulica (RD n.523 del 1904).

Inoltre la “*regola*” è soggetta a deroghe e flessibilità che rasentano l’elusione della regola medesima; le conseguenze di tale scrittura gattopardesca trovano conferma nei continui disastri da inondazione che periodicamente colpiscono i centri abitati sviluppati intorno ai corsi d’acqua tombinati o coperti.

V- Anche i codici di allarme di protezione civile rischiano di essere trasformati in alibi, pur di non vedere, di non assumere responsabilità di fronte al già fatto, anche se frutto o vittima di precedente malaffare; il codice di allarme, quale che ne sia il colore, va sempre rapportato allo stato di sicurezza e di funzionalità delle opere idrauliche, soprattutto di quelle sotterranee.

Ogni amministrazione comunale ha il dovere di verificare la funzionalità idraulica delle opere di copertura dei corsi d’acqua, quale che sia l’anno di realizzazione; la omessa o ritardata manutenzione è fonte di responsabilità.

Forse è giunto il momento che ogni Comune si debba dotare di una mappa aggiornata della rete fognaria e dei tombamenti dei corsi d’acqua, delle loro deviazioni e sottoponga opere e territorio a continua sorveglianza verificandone la perdurante funzionalità ed officiosità. Costa, ma è un dovere e non ha bisogno di nessuna legge per essere imposto; va rispettato e non pagato con la vita di inconsapevoli cittadini.

Non si può morire di pioggia né per l’ignoranza delle mappe comunali sia del reticolo fognario, sia delle opere idrauliche di copertura e tombamento dei corsi d’acqua.

Francesco Lettera, 12 settembre 2017.